

M 1087/2016

Successivamente oggi 12 maggio 2015 è comparso per parte ricorrente l'avv. Santachiara e parte resistente personalmente assistita dall'avv. [redacted]

L'avv. [redacted] dichiarano che è stato esercitato il diritto di opzione e che ha ricevuto il pagamento di quanto ordinato dal giudice nel proprio provvedimento reso all'esito della fase sommaria.

Entrambi i procuratori visionata la documentazione prodotta da parte resistente precisano che resistente [redacted] anno successivo al licenziamento ha ricevuto compensi per provvigioni nella misura totale di euro 527,74.

[redacted] si riporta ai propri atti insistendo anche per l'ammissione dei mezzi istruttori. [redacted] si riporta ai propri atti con tutto quanto in essi contenuto.

Le parti discutono la causa

Il giudice

Dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il giudice

Dott. Maria Rita Serf

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 MAG. 2015
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
[Signature]

Sent. n. 155/2015
Del 12/05/2015
Dep. 12/05/2015
Prova: [Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1099 del Ruolo Generale
dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data 14 ottobre
2014 da

[REDACTED]

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, viale Isonzo n. 72/2 presso e nello
studio degli avv. [REDACTED]

rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
introdotto

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED]
Sociale n.2 presso e nello studio dell' avv. [REDACTED] che la

rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

In punto a : opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 12 maggio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 12 maggio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2014 regolarmente notificato [redacted] spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro [redacted] per proporre opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n.92/2012 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 15 settembre 2014.

Chiedeva in via principale che in totale riforma dell'impugnata ordinanza del 15 settembre 2014 fosse accertato e dichiarata la legittimità o l'inefficacia del licenziamento irrogato da [redacted] spa a [redacted] data 4 novembre 2014 .

Domandava che [redacted] fosse condannata alla restituzione di tutte le somme oltre interessi di legge a lei corrisposti da [redacted] spa in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 15.09.2014.

Chiedeva, in subordine, che in totale riforma dell'impugnata ordinanza del 15.09.2014 fosse accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 18 comma V l.300/1970 la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra [REDACTED] far data dal 4.11.2013 e per l'effetto che venisse dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno subito da [REDACTED] mediante il pagamento a favore di quest'ultima di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o in quella superiore ed in ogni caso non superiore a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Chiedeva, quindi, che [REDACTED] fosse condannata alla restituzione della differenza tra la minor somma stabilita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 comma V della legge n. 300/1970 e quanto corrisposto da [REDACTED] spa alla stessa in esecuzione dell'ordinanza del 15.09.2014.

In via di ulteriore subordine chiedeva che in parziale riforma dell'ordinanza impugnata venisse confermata l'illegittimità\ nullità del licenziamento irrogato in data 4.11.2013 per violazione dell'art. 18 comma IV della legge n.300/1970, fosse accertata nella misura di sei mensilità l'ammontare della detrazione da applicarsi a titolo di cosiddetto aliunde percipiendum di cui all'art. 18 comma IV della legge n. 300/1970 e che conseguentemente [REDACTED] fosse condannata alla restituzione della differenza tra la somma stabilita a titolo di aliunde percipiendum ex art. 18 comma IV legge

n.300/1970 e quanto corrisposto da [redacted] alla lavoratrice in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 15.09.2014.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 28 novembre 2014 [redacted] chiedendo il rigetto di tutte le domande e la conferma dell'ordinanza del 15 settembre 2014.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita documentalmente e con l'acquisizione del fascicolo del di cui al procedimento sommario di cui all'art. 1 co 48 della legge n.92/2012 veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

Si rileva, preliminarmente, che le prove per testi dedotte dalle parti nella presente fase non sono state ammesse in quanto in parte superflue considerata la precedente istruttoria, in parte irrilevanti e valutative.

Considerato ciò e che parte ricorrente ha impostato il ricorso in opposizione in larga parte in maniera impugnatoria si ritiene, innanzitutto, di richiamare integralmente le motivazioni di cui all'ordinanza l'ordinanza del 15 settembre 2014.

In tale ordinanza si legge: "Occorre, innanzitutto, ai fini della decisione del ricorso, verificare se sia fondata la contestazione posta alla base del licenziamento.

In particolare la contestazione posta a fondamento del

licenziamento così recita: “In data 22-10-2013 alle ore 16.30 la responsabile della gestione del personale diretto sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ha visto che Lei mentre si trovava nella Sua postazione lavorativa (centro di foratura alluminio) anziché svolgere la prestazione prevista era intenta a leggere un libro che era stato mascherato in un involucro di cartone”

Orbene si ritiene che dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla deposizione dei testi escussi non sia risultata provata la fondatezza dell'addebito.

Nessuno dei testi escussi, infatti, è stato in grado di confermare che la ricorrente stesse effettivamente leggendo, mentre hanno confermato che stava svolgendo il suo lavoro.

In particolare il teste [REDACTED] che quel giorno era nello stabilimento per fare formazione ha riferito di aver controllato nel pomeriggio del 22 ottobre 2013 a breve distanza di tempo per tre volte la lavorazione che stava effettuando la ricorrente e di aver visto che la ricorrente stava lavorando, ma che su un carrello sulla destra della stessa si trovava la scatola con i suoi effetti personali dentro la quale c'era un libro aperto con sopra un cartone posto su un lato del libro e che ha notato nei tre controlli che il cartone si trovava in posizione diversa.

Lo stesso ha, altresì, precisato che : “La lavorazione che stava eseguendo la ricorrente era corretta. La lavorazione che stava effettuando la ricorrente consisteva nel fare un foro nello scudo di

un motore con un trapano a colonna. Ho detto alla responsabile del personale quello che avevo visto e, cioè, che la ricorrente aveva a fianco della lavorazione una cassetta con gli effetti personali con all'interno un libro coperto parzialmente da un cartone, che era stato spostato e che la ricorrente, a volte, voltava il volto verso la cassetta. Non ho visto la ricorrente leggere... la lavorazione effettuata dalla ricorrente necessita dell'intervento continuo dell'operatore, non operando automaticamente ”

La teste [redacted] responsabile del personale della società resistente che, a seguito della segnalazione di [redacted] è andata a verificare la lavorazione che stava effettuando la ricorrente ha detto che: “Mi sono avvicinata alla postazione della ricorrente, in particolare sono andata sulla pedana su cui si trovava la ricorrente, dietro le sue spalle, ed ho visto sulla destra della ricorrente c'era un carrello se non sbaglio con sopra la cassetta degli effetti personali con all'interno il cellulare e un libro aperto parzialmente coperto da un cartone. Nel momento in cui sono andata la lavoratrice era nella sua postazione di lavoro e stava facendo la lavorazione. Quando sono arrivata la ricorrente era in postazione non ricordo se avesse il capo verso il libro. Mi sono quindi allontanata senza dire niente alla ricorrente e sono andata dal sig. [redacted] Ho chiesto a [redacted] di andare a verificare se la ricorrente stava leggendo. Lo stesso è andato presso la postazione della ricorrente e al suo ritorno mi ha detto che la ricorrente



secondo lui stava leggendo. Non so se me lo abbia detto perché ha visto effettivamente la ricorrente leggere o perché ha visto il libro aperto”.

Il teste [redacted] responsabile del montaggio della linea delle morsettiere ha, poi, riferito che: “ Posso dire che avvicinandomi alla postazione trp2 vedevo che la sig.ra [redacted] mentre stava lavorando ogni tanto girava la testa verso il carrello su cui si trovava una scatola all’interno della quale c’era un libro coperto da un foglio. Preciso che la ricorrente stava lavorando al trapano e che di fianco c’erano due casse di cui una a destra e una a sinistra. Da una cassa la ricorrente prendeva il materiale e dopo averlo lavorato lo metteva nell’altra. Non so dire se la cassa da cui prendeva il materiale fosse quella a destra o quella a sinistra perché la posizione dipende dal lavoratore. Il carrello per quanto ricordo era davanti alla cassa che guardando il trapano era sulla destra della lavoratrice...Non so dire se la ricorrente stesse leggendo o meno. Non so altresì dire se la ricorrente guardasse effettivamente verso il carrello o verso la cassa... Non ho mai visto in precedenza la [redacted] leggere”.

Le testi [redacted] dipendenti della resistente che a volte hanno lavorato vicino alla ricorrente hanno, poi, detto di non aver mai visto la ricorrente leggere mentre lavorava e che la stessa non ha mai ricevuto richiami prima di quello della contestazione posta alla base del licenziamento.

Orbene è evidente che dalle deposizioni assunte non può ritenersi provato neppure tramite presunzioni gravi precise e concordanti che la ricorrente stesse effettivamente leggendo.

In particolare la circostanza che la ricorrente stesse effettivamente leggendo appare improbabile considerato che, secondo quanto indicato dal teste ██████████ la lavorazione effettuata dalla ricorrente necessita dell'intervento continuo dell'operatore, non operando automaticamente, per cui appare difficile stante la tipologia di lavoro che una persona riesca a leggere e ciò tanto più se si considera che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa resistente, non risultano errori nella lavorazione e che, comunque, la quantità di pezzi prodotti quel pomeriggio, come emerge dalla documentazione prodotta da parte resistente, sono sostanzialmente in linea con la produzione media non essendo rilevante uno scostamento di circa il 15 % e non potendo essere confrontata la prestazione della ricorrente con prestazioni di breve durata.

Da quanto sopra esposto deriva che, non essendo provato il fatto oggetto della contestazione disciplinare, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con le conseguenze di cui all'art.18 comma 4 della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012.

Si osserva, peraltro, che, anche diversamente opinando e ritenendo provato il fatto contestato, il licenziamento dovrebbe essere

ugualmente considerato illegittimo con le conseguenze di cui all'art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 trattandosi di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base al CCNL.

La condotta della ricorrente così come contestata, infatti, potrebbe rientrare se del caso nelle fattispecie di cui all'art. 69 lett C) n.3 e n. 4 punite con la multa.

Si osserva, infatti, che la resistente a rigore nella lettera di contestazione non ha contestato alla ricorrente di leggere mentre stava lavorando, ma di leggere anziché lavorare.

Sotto altro profilo è chiaro che, anche a voler seguire l'interpretazione data dalla resistente alle dichiarazioni dei testi, si potrebbe al limite ritenere solo che la ricorrente ha dato qualche fugace occhiata al libro ed anche questo comportamento rientrerebbe, se del caso, nelle fattispecie di cui all'art. 69 lett C) n.3 e n. 4 punite con la multa.

Si precisa, infine, che, comunque, anche a voler ritenere provata la condotta e a non ritenerla rientrante tra le fattispecie punite con la sanzione conservativa il licenziamento sarebbe, comunque, illegittimo in quanto in mancanza di recidiva e per come riferiti i fatti dai testi mancherebbe la giusta causa per difetto di proporzionalità con conseguente applicazione dell'art. 18 comma 5 della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 14586/2009) “In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto

(ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia.”

Da quanto sopra esposto deriva che deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e per l'effetto si deve ordinare alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al momento del licenziamento.

Per quanto attiene alla domanda risarcitoria si osserva, innanzitutto, che dall'estratto contributivo risulta che la ricorrente non ha ripreso a lavorare, né in atti vi è prova che la stessa abbia reperito altra occupazione lavorativa e, pertanto, non vi è nulla allo stato da detrarre a titolo di aliunde perceptum, né stante il breve tempo trascorso dal licenziamento e l'attuale situazione di mercato può essere detratto qualcosa a titolo di aliunde percipiendum.

Si precisa, poi, che non può essere detratto quanto eventualmente ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass.lav n.1489/2003) “Le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme che il datore di lavoro è stato condannato a versare, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”.

Tanto premesso parte resistente deve essere condannata ex art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970 a pagare, come richiesto dalla ricorrente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione fino ad un massimo di dodici mensilità con versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”

Richiamata la suddetta ordinanza si ritiene che le censure espresse da parte ricorrente siano infondate.

E', infatti, evidente che il giudice può basare la propria decisione solo sui fatti riferiti dai testi e non su valutazioni ed impressioni degli stessi.

In particolare i testi ove fossero stati sicuri che la lavoratrice stesse leggendo l'avrebbero sicuramente riferito in quanto non è certo necessario che qualcuno legga ad alta voce per confermare ciò, ma basta osservare l'atteggiamento della persona per poterlo confermare o meno.

Dalla deposizione dei testi è emerso che in realtà nessuno era in grado di confermare che [REDACTED] stesse effettivamente leggendo dal momento che la sua postura poteva essere interpretata in

maniera equivoca.

Né a conferma del fatto che stesse leggendo si può addurre la flessione della produttività per i motivi già espressi nell'ordinanza a cui ci si riporta.

Tra l'altro le schede di produzione dei giorni 16 ottobre 2013 e 17 ottobre 2013 che riportano una produzione inferiore rispetto a quella del giorno 22 ottobre 2013, l'unico in relazione al quale è stato contestato che la lavoratrice stesse leggendo, ben lungi dall'avvalorare la tesi della società resistente la smentiscono.

E', infatti, evidente che una maggiore produttività della lavoratrice nell'unico giorno in cui le è stato contestato di aver letto non può che smentire tale circostanza.

Né in contrario si può dedurre da ciò che la stessa in quel periodo leggesse abitualmente sul lavoro in quanto detta circostanza avrebbe dovuto se del caso essere contestata tempestivamente nella lettera di contestazione dell'addebito che, invece, fa riferimento unicamente all'episodio del 22 ottobre 2013.

Si ribadisce, comunque, quanto detto in merito al fatto che la fattispecie quand'anche provata rientrerebbe nell'ambito di quelle per le quali il CCNL applica una sanzione conservativa per i motivi già esaustivamente indicati nell'ordinanza opposta.

Ciò è tanto più vero qualora si voglia dare credito a quanto affermato da parte opponente (cfr. pag. n.8 del ricorso) secondo cui " i momenti morti nel corso della prestazione erano molteplici e che

di fatto l'irregolare esecuzione della prestazione era pressochè impossibile".

Ci si riporta, pertanto, integralmente all'ordinanza opposta.

Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata deduzione dell'aliunde percipiendum ci si riporta a quanto già indicato nella precedente ordinanza rilevando che, comunque, dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice nel giudizio di opposizione emerge che la stessa si è data da fare per ricercare una nuova attività lavorativa e che non può essere tacciata di inerzia (cfr. doc n. 14,15,16,17 della memoria, 3 e 4 della nota di deposito

[REDACTED]

Dalla documentazione prodotta da [REDACTED] risulta, poi, che la stessa ha ritrovato un'attività con modesti introiti, somme che devono essere detratte limitatamente al periodo sino al 4 novembre 2014 (cfr. doc. n. 5 di [REDACTED] provvigioni [REDACTED]

Dette somme sono state quantificate concordemente dalle parti nella somma di euro 527,74.

Si rileva, poi, che la lavoratrice ha dato atto di aver optato per l'indennità sostitutiva della reintegra e che entrambe le parti hanno dato atto che la società ha pagato tutto quanto ordinato nel provvedimento conclusivo della fase sommaria.

Da quanto sopra esposto deriva che l'ordinanza del 15 settembre 2014 deve essere confermata ad eccezione che per la somma di euro 527,74 che deve essere detratta a titolo di aliunde perceptum e

restituita da [redacted] e interessi legali dalla domanda al saldo.

Si deve, poi, dare atto che [redacted] spa ha integralmente pagato quanto ordinato nel provvedimento del 15 settembre 2014 .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1099/2014 R.G. così provvede :

- 1) Conferma l'ordinanza del 15 settembre 2014 ad eccezione che per la somma di euro 527,74 e per l'effetto condanna [redacted] restituire a [redacted] spa la somma di euro 527,74 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- 2) Dà atto che [redacted] ha integralmente pagato quanto ordinato nel provvedimento del 15 settembre 2014.
- 3) [redacted] spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a [redacted] le spese giudiziali che liquida nella somma di euro 3800,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per

legge

Reggio Emilia, 12 maggio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

